



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

( UCS del 12/04/2022 )

TRA

L'Università del Salento, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Fabio Pollice nato a Napoli (NA) il 23-11-1966, P.I. 00646640755, C.F. 80008870752 domiciliato per la carica di Rettore presso la sede dell'Università del Salento, Piazzetta Tancredi n.7 - 73100 Lecce, autorizzato alla stipula di Convenzioni per il tirocinio e la formazione e, nello specifico, alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Senato Accademico n.190 del 16/07/1998, come modificato con DR n.32 del 24/11/1998, con D.R. 511 del 06/03/07 e successivamente con delibera del SA n. 19 del 28/01/2014 e del CdA n. 20 del 10/02/2014

E

Direzione Regionale Musei Marche/Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno con sede sociale in ASCOLI PICENO (AP) cap 63100 alla via Piazza Arringo 28, Ascoli Piceno, d'ora in poi chiamato 'soggetto ospitante', Partita IVA 91026480417 Legale rappresentante LUIGI GALLO nato a ROMA (RM) in data 15/10/1966 e residente in ROMA (RM) alla via PIAZZA DI SAN CALLISTO n 9

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi le Università richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

## ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio curriculare su proposta dell'Università del Salento e ad assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 5 del D.M. 25/03/1998 n.142.

## ART. 2

1. Il tirocinio curriculare ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

## ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

## ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché, per la Responsabilità Civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, il

soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### ART. 5


La presente convenzione ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. Ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento del tirocinio, debitamente documentate.

#### ART.6

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali ") e del Regolamento UE 2016/679, gli Enti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Li,.....


L'Azienda .....  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(..........)

Li,.....

"L'Università del Salento"  
"Il Rettore"  
(Prof. Fabio Pollice)

Il Delegato del Rettore al Job Placement  
Prof. Amedeo Maizza

  
-----